



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n. 836 AA

del 15/12/2021

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E LORO CONSORZI, AI SENSI DELL'ART. 5 L. 381/91, DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 ART. 1 COMMA 2 LETTERA B, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DEI COMUNI ADERENTI - TRIENNIO 2022/2024 - CIG. 89736412D1

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 02 del 15.01.2018 del Presidente dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica “Civiltà delle Pietre” è stata individuata la sottoscritta Responsabile dell'Area Affari Generali, Economico/finanziaria e Tecnica;
- con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 10 del 30/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

DATO ATTO che è in scadenza al 31/12/2021 il contratto di appalto del servizio di pulizia degli edifici pubblici dei Comuni aderenti e che quindi occorre espletare una nuova procedura, onde garantire detto servizio per il prossimo triennio;

CONSIDERATO che:

- l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica “Civiltà delle pietre” intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di soggetti che

versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro;

- detto Ente intende perciò creare delle opportunità di lavoro per persone disoccupate o escluse dal lavoro a causa di una situazione di svantaggio sociale, offrendo loro l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa specificamente finalizzata, nell'ambito di un più complesso intervento di promozione umana, al recupero e reinserimento sociale dei medesimi;
- le Cooperative Sociali, riconosciute ai sensi della Legge 8/11/1991 n° 381, “hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
 - lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento sociale di persone svantaggiate;
- le Cooperative sociali svolgono la propria azione sociale precipuamente nell'ambito territoriale integrandosi nella rete dei servizi per la riabilitazione dei disabili, dei pazienti psichiatrici, delle persone soggette a dipendenza, delle persone detenute e di altre categorie di utenti a rischio di emarginazione;
- le Amministrazioni Locali e le Cooperative Sociali sono espressione della medesima comunità locale e ad esse compete il dovere di tutelare i soggetti più deboli, potendo quindi coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità istituzionali, promuovendo e avviando interventi a favore delle persone in condizioni di disagio individuale ed emarginazione sociale;
- la legge 381/91 promuove, riconosce e norma significative forme di partenariato tra le Amministrazioni locali e le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1 lett. B) per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, detenuti ammessi alle misure alternative);
- per le particolari finalità sociali il modello convenzionale pubblico è considerato di natura 'bivalente', giacché presenta un oggetto che prevede sia la fornitura di beni e servizi, che la creazione di nuove opportunità di lavoro per soggetti svantaggiati riconducibili ad una delle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991: l'oggetto della convenzione, infatti, non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi strumentali, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, prevedendosi proprio in ragione di tale finalità, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei Contratti per gli appalti sotto soglia;
- l'art. 5, comma 1 della L. 381/1991 stabilisce che “Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al

netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”;

- l'art. 27 comma 4 della L. R. n. 1 del 2008 stabilisce che l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche che operino in ambito regionale;
- a mente dell'art. 7 comma 1 L. R. 36 del 2015 la Regione sostiene le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle persone svantaggiate relativamente all'inserimento lavorativo, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché in favore dei soggetti deboli;

ATTESO che il primo comma dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che: “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.”;

DATO ATTO:

- che l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e Legge 11 settembre 2020, n. 120 art. 1 comma 2 lettera b) prevedono l'adozione di apposito atto a contrattare, mediante il quale vengano individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che, avendo il servizio in oggetto un importo presunto di € 168.635,25 e pertanto al di sotto della soglia di euro 209.000,00 prevista dall'art. 35 comma 1 lettera del D.Lgs 50/2016, si intende procedere ai sensi dell'articolo art. 1 comma 2 lettera b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 previa indagine di mercato atta ad individuare le ditte interessate alla partecipazione;

PRESO ATTO dell'avviso pubblico ai fini dell'acquisizione di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, emesso in data 20/10/2021, che è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo Pretorio dell'Unione, dal 20/10/2021 fino al 04/11/2021 e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Bandi di gara”;

VISTA la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse espletata sul portale di e-*procurement* Sintel, ID n. 146716425, emessa in data 20/10/2021;

ATTESO che, nei termini previsti dal suddetto avviso (ore 14:00 del 03/11/2021) sono pervenute n. 16 istanze di manifestazione di interesse, acclamate al protocollo informatico di Sintel di Regione

Lombardia in ordine cronologico;

DATO ATTO che è stato escluso l'operatore economico individuato con il numero di protocollo informatico n. 1635528007483 in quanto non ha presentato istanza di manifestazione interesse;

VISTO il verbale di sorteggio prot. 2674 del 04/11/2021 con il quale si è provveduto ad estrarre n. 5 cooperative da invitare alla procedura negoziata;

DATO ATTO che:

- il contratto avente per oggetto il servizio in argomento verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- l'affidamento dell'appalto avverrà mediante procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, ai sensi dell'art. 5, della Legge 381/91, art. 36, comma 2, lettera b) e Legge 11 settembre 2020, n. 120 art. 1 comma 2 lettera b);
- l'appalto sarà affidato sulla base del criterio del prezzo più basso di cui di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 da espletare tramite piattaforma telematica di e-procurement «Sintel» di ARIA S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Lombardia);
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta Responsabile dell'Area Affari Generali, la quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

VISTI la lettera di invito con Capitolato Speciale d'appalto, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché tutta la relativa documentazione da caricare sul portale Sintel di Aria S.p.A.;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI in quanto l'espletamento del servizio avverrà al di fuori dell'orario di lavoro dei dipendenti;

PRESO ATTO di quanto contenuto nell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 in data 21.12.2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017) ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017" la quale prevede in capo alle Stazioni Appaltanti la corresponsione di un contributo pari ad € 225,00 per ogni appalto il cui importo a base di gara sia compreso fra € 150.000,00 ed € 300.000,00, ed € 20,00 da parte degli operatori economici;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito presso il sito dell'Anac è: 89736412D1;

RITENUTO pertanto di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed al pagamento del

contributo previsto dalla normativa vigente per il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pari ad € 225,00;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Sbloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di indire la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 per l'affidamento dell'appalto del servizio di pulizia degli edifici pubblici dei Comuni aderenti – triennio 2022-2024 riservata alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, ai sensi dell'art. 5, della Legge 381/91, tramite il portale Sintel di Aria Spa;
- 3) di invitare a tale procedura n. 5 cooperative che hanno presentato manifestazione di interesse e che sono state successivamente sorteggiate, come risulta dal verbale prot. 2674 del 04/11/2021, depositato agli atti del presente provvedimento;
- 4) di approvare la seguente documentazione di gara: lettera di invito; capitolato speciale d'appalto; Modello A; Modello B; Modello di comunicazione conto corrente dedicato; Modello di dichiarazione presa visione codice di comportamento; Patto di integrità; Schema di contratto; allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di scegliere il contraente mediante il criterio dell'offerta al prezzo più basso;
- 6) di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- 7) di impegnare la spesa di euro 225,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per il versamento della quota di contribuzione ad essa dovuta, con imputazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 esercizio finanziario 2021, ai codici ed impegno indicati in calce al presente provvedimento nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- 8) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio dell'Unione per 15 gg. consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente unitamente a tutti gli atti in essa contenuti, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti;
- 9) di precisare che:
 - avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto, confermato e sottoscritto,
15/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to AVV. CARMEN MODAFFERI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 183 comma 7 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
2021 - IM - 199.01	2021	4.01-1.03	€ 225,00

Capo di Ponte, li 15/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to AVV. CARMEN MODAFFERI